




Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Corso Venezia 40 - 20121 Milano
Capitale Sociale € 35.800.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03639870967
Albo delle Banche n. 5587 • Codice ABI 3267
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
www.bancagalileo.it



INFORMATIVA AL PUBBLICO

Relativa alle esposizioni oggetto di misure di sostegno applicate alla luce della crisi Covid-19

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. Informazioni generali sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi COVID-19....	3
3. Informativa quantitativa	5

1. INTRODUZIONE

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID - 19) una pandemia, inducendo molti paesi, tra cui l'Italia, all'adozione di misure restrittive per contenerne la diffusione. Le misure di distanziamento sociale come la chiusura delle scuole, la sospensione di tutti gli eventi pubblici, la limitazione alla circolazione per le persone, l'interruzione delle attività lavorative non essenziali hanno provocato una crisi economica generalizzata e la contrazione dei mercati azionari, delineando uno scenario di recessione globale.

Per l'Italia la diffusione dell'epidemia di Covid-19 si è manifestata alla fine di febbraio 2020 costringendo il Governo ad adottare forti misure di contenimento per limitare il contagio e consentire l'accesso al servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini. Il Governo ha previsto maggiori spese in favore del sistema sanitario, interventi di sostegno al reddito delle famiglie, sospensione dei termini dell'attività di riscossione e dei versamenti fiscali e contributivi, misure di supporto alle imprese.

Alcune delle misure adottate dal Governo italiano a favore di privati e imprese hanno coinvolto, come veicolo per la loro realizzazione, il sistema bancario, e in particolare:

- il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia" in quanto recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica;
- il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 cosiddetto "Decreto Liquidità" recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali.

Per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia anche l'Associazione Bancaria Italiana è intervenuta con la sottoscrizione di una convenzione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali secondo cui le banche aderenti all'iniziativa hanno anticipato ai lavoratori aventi diritto i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto Cura Italia.

Per garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con il documento EBA/GL/2020/07 l'Autorità Bancaria Europea ha comunicato gli orientamenti che gli enti creditizi devono seguire in materia di segnalazioni e informativa al pubblico. L'intervento dell'EBA si deve ricondurre all'assenza nell'attuale normativa di Vigilanza in materia di Terzo Pilastro (Informativa al Pubblico) e in materia di segnalazioni agli Organi di Vigilanza di obblighi di disclosure o di monitoraggio delle misure adottate con riferimento a moratorie, concessioni e garanzie pubbliche.

La Banca d'Italia, con la comunicazione del 30 giugno 2020, ha dato attuazione agli orientamenti dell'EBA e nell'ambito delle discrezionalità ad essa attribuite dall'Autorità Bancaria Europea, ha previsto a livello nazionale che le banche e i gruppi bancari meno significativi forniscano le informazioni con riferimento ai:

- 1) finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- 3) nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente Pubblico.

Per le segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha previsto una periodicità trimestrale a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020. Per l'informativa al pubblico è stata prevista una frequenza semestrale sempre a partire dal 30 giugno 2020. In entrambi i casi è stata prevista una durata di 18 mesi.

Banca Galileo, nel rispetto della comunicazione della Banca d'Italia del 30 giugno, entrata in vigore nel giorno della pubblicazione sul sito Web della Banca d'Italia, pubblica l'informativa prevista sul proprio sito internet, nella sezione Banca, Informativa al Pubblico - Misure di sostegno Covid-19, all'indirizzo www.bancagalileo.it.

2. Informazioni generali sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi COVID-19

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato in data 2 giugno 2020 le sue Linee guida sulla segnalazione e divulgazione delle esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla crisi Covid-19.

Gli orientamenti contenuti nel documento seguono l'attuazione di un'ampia gamma di misure, come le moratorie legislative sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con l'obiettivo di sostenere le sfide operative e di liquidità affrontate dai mutuatari. Le linee guida sono state sviluppate per colmare le lacune nei dati associati a tali misure e per garantire un'adeguata

comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per il pubblico in generale.

Dallo scoppio della crisi COVID-19, i governi nazionali e gli organismi dell'UE hanno adottato misure per affrontare e mitigare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia sul settore bancario dell'UE. In particolare, l'EBA si è impegnata a fornire chiarezza agli enti sull'applicazione di misure prudenziali e di vigilanza a sostegno dell'erogazione di prestiti nell'economia reale. Sebbene le misure siano progettate per garantire sostegno ai cittadini e alle imprese dell'UE durante la crisi, le autorità di regolamentazione e di vigilanza hanno ancora la responsabilità di garantire che le informazioni siano disponibili per monitorare e comprendere i rischi associati alle attività delle banche.

Tra le misure varate dalle Autorità di Vigilanza si richiamano gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02) recepiti dalla Banca d'Italia nel mese di maggio 2020. Detti Orientamenti specificano i criteri per la classificazione di una moratoria come "moratoria generale di pagamento" e specificano il corretto trattamento prudenziale delle esposizioni oggetto di dette moratorie, di natura legislativa e non legislativa. Chiariscono in particolare che l'applicazione di una moratoria non dovrebbe di per sé indurre a riclassificare un'esposizione come forborne ("oggetto di concessioni", sia essa deteriorata o non deteriorata), salvo che fosse già questa la classificazione dell'esposizione prima dell'applicazione della moratoria.

Le linee guida dell'EBA riguardano informazioni cruciali per comprendere la solidità prudenziale dei singoli istituti, senza influire sui rapporti con la clientela per quanto riguarda moratorie o garanzie pubbliche. Per garantire l'efficienza, è necessario un approccio coordinato dell'UE nella raccolta di informazioni aggiuntive.

Questo è il motivo per cui l'EBA ha introdotto, su base temporanea di 18 mesi, segnalazioni aggiuntive per l'applicazione delle moratorie di pagamento, misure di tolleranza applicate in risposta al COVID-19 ai prestiti esistenti e garanzie pubbliche ai nuovi prestiti in risposta alla pandemia COVID-19. Nello sviluppo di questi modelli di segnalazione e informativa, l'ABE è stata particolarmente attenta alla necessità di proporzionalità che potesse tenere conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché delle specificità delle misure introdotte negli Stati membri e negli enti.

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre template per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

Il template 1 reca il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie generali dei pagamenti e l'ammontare delle perdite di valore accumulate sulle stesse, con la distinzione tra performing e non performing. Con riferimento alle esposizioni performing, è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate e del dettaglio per le esposizioni oggetto di misure di concessione e per le esposizioni che hanno fatto registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati. Per le esposizioni non performing è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite accumulate con il dettaglio delle esposizioni oggetto di misure di concessione e delle esposizioni classificate come inadempienze probabili. L'obiettivo del template è fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.

Rileva considerare che al 30 giugno 2022 tutte le moratorie sono terminate e i finanziamenti che nel corso dei periodi precedenti avevano beneficiato di tale misura agevolativa sono rientrate in ammortamento.

Il template 2 fornisce informazioni sull'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie generali dei pagamenti, in funzione della durata residua di tali moratorie. Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute. Le informazioni sono poi ulteriormente disaggregate per tipologia di esposizioni. Eventuali estensioni delle moratorie devono essere indicate in calce al template. L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative disaggregati in base alla durata residua delle moratorie stesse.

Si riportano di seguito le moratorie alle quali Banca Galileo ha aderito riepilogandone le relative principali caratteristiche.

Interventi di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 30 aprile 2020 n. 27.

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, denominato Decreto Cura Italia, prevede all'art. art.56, comma 2 lettere a), b) e c) misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19. Tali interventi sono classificati come moratorie legislative destinate alle piccole e medie imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Potevano beneficiare dell'intervento di moratoria le imprese che alla data del 17 marzo 2020 non avevano esposizioni debitorie classificate come deteriorate. Previa dichiarazione che autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia

da Covid-19 le imprese rientranti tra i soggetti destinatari potevano accedere per i prestiti non rateali ad una proroga fino al 30 settembre e per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale ad una sospensione fino al 30 settembre 2020 delle rate in scadenza dal 17 marzo al 29 settembre dello stesso anno.

Interventi previsti dall'Addendum all'accordo per il credito 2019 -ABI "Imprese in Ripresa 2.0"

Si trattava di moratorie non legislative offerte alla generalità delle imprese operanti nel territorio italiano, appartenenti a qualsiasi settore merceologico, che al momento della presentazione della domanda di moratoria non avevano posizioni debitorie classificate dalla banca come deteriorate. Tali imprese potevano richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che i finanziamenti fossero in essere al 31 gennaio 2020. Il periodo massimo di allungamento era pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento per i mutui, a 270 giorni per i crediti a breve termine e a 120 giorni per il credito agrario di conduzione.

Il template 3 reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. Il template riporta il valore contabile lordo di tali esposizioni, distinguendo tra esposizioni verso famiglie ed esposizioni verso imprese non finanziarie fornendo separata evidenza del valore contabile delle esposizioni oggetto di misure di concessione, l'ammontare massimo delle garanzie pubbliche ricevute e l'ammontare lordo delle esposizioni riclassificate come non-performing. L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

Banca Galileo ha aderito alla iniziativa legislativa rappresentata dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, denominato "Decreto Liquidità". In particolare la Banca può mettere a disposizione delle imprese misure temporanee a sostegno della liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere d.1), d.2), d.3) e ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), e), n) e m) del citato decreto, convertito nella Legge 40 del 5 giugno 2020, con le modalità specificate negli appositi Fogli Informativi messi a disposizione della clientela presso le filiali della Banca ovvero consultabili sul sito internet della Banca.

Con riferimento alla generalità delle esposizioni si segnala che le erogazioni sono state effettuate nel rispetto delle strategie e delle politiche creditizie della banca. In particolare, il potenziale impatto delle richiamate operazioni sul profilo di rischio della banca è mitigato dal consueto processo di valutazione e monitoraggio del profilo di rischio del cliente e dall'acquisizione delle richiamate garanzie pubbliche. Per questa tipologia di operazioni inoltre il processo di istruttoria include specifici controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa ed alla valutazione del merito di credito del cliente anche attraverso l'analisi delle motivazioni della difficoltà finanziaria allo scopo di riscontrarne la temporaneità e la riconducibilità alla particolare situazione congiunturale.

3. Informativa quantitativa

In linea con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 30 giugno 2020, che danno attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07), vengono fornite le informazioni previste sui:

- finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Template 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

	a	Valore contabile lordo						Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito						o Valore contabile lordo	
		In bonis			Deteriorate			In bonis			Deteriorate				
		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Afflussi nelle esposizioni deteriorate			
(in unità di euro)															
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	di cui: a famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	di cui: a società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	di cui: a piccole e medie imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Definizioni

Righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Disaggregazione della controparte: quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. L'assegnazione della controparte a un settore si esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore viene eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE si basa sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA. In questa colonna sono segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: vengono inclusi gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» riflette i valori lordi delle esposizioni, ossia non tiene conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e viene compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi sono indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi viene identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non viene indicata come afflusso.

Template 2. Ripartizione dei prestiti e delle anticipazioni soggette a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Numero di debitori	Valore contabile lordo							
			Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie					
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno	
<i>(in unità di euro)</i>										
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	25	18.658.433							
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	25	18.658.433	18.658.433	18.658.433	-	-	-	-	-
3	di cui: a famiglie		123.685	123.685	123.685	-	-	-	-	-
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		-	-	-	-	-	-	-	-
5	di cui: a società non finanziarie		16.924.033	16.924.033	16.924.033	-	-	-	-	-
6	di cui: a piccole e medie imprese		6.475.067	6.475.067	6.475.067	-	-	-	-	-
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		13.031.483	13.031.483	13.031.483	-	-	-	-	-

N.B.: Le colonne relative alla durata residua non sono alimentate in quanto tutte le moratorie sono scadute.

Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel Template 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02. In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), viene indicato il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02. In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), viene indicato il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel Template 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel Template 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel Template 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del Template 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Template 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
			di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
<i>(in unità di euro)</i>					
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	48.955.561	352.287	43.030.724	-
2	di cui: a famiglie	261.795			-
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-			-
4	di cui: a società non finanziarie	48.693.765	352.287	42.789.069	-
5	di cui: a piccole e medie imprese	8.126.811			-
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	-			-

Definizioni

Righe:

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel Template 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel Template 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel Template 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Di cui oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Viene indicato il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

Garanzie pubbliche ricevute: Viene indicato l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non viene presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

Afflussi nelle esposizioni deteriorate: gli afflussi sono indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi viene identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non viene indicata come afflusso.